



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE PER LA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**PARIFICA DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ESERCIZIO 2022**

UDIENZA DEL 26 SETTEMBRE 2023

Introduzione del Presidente Antonio Contu



Introduzione

del Presidente della Sezione di Controllo, Antonio Contu

Mi unisco al saluto della Presidente Donata Cabras, rivolto alle Autorità che, per brevità, ometto di menzionare singolarmente ed a tutti i presenti.

Il presente intervento non vuole essere una estrema sintesi della relazione che accompagna la decisione che concluderà il presente giudizio e nemmeno una elencazione dei profili più importanti trattati nell'istruttoria che l'ha preceduta, ben difficili da compendiare per quantità e complessità delle questioni trattate; quanto la dimostrazione di come la relazione allegata alla decisione sul giudizio di parificazione possa costituire un fattore propulsivo dell'azione correttiva della Regione: ciò evidenziando come la stessa Regione, rispetto allo scorso anno, in taluni casi significativi, abbia recepito le osservazioni e raccomandazioni di questa Corte, oppure a tale risultato si siano frapposte difficoltà di vario genere.

Permangono, in primo luogo, le criticità evidenziate nella relazione della Sezione di controllo sulla copertura delle leggi di spesa emanate nel 2022, riguardo alle relazioni tecniche che accompagnano la singola proposta di legge, le quali si caratterizzano talvolta con richiamo a coperture genericamente individuate o con affermazione apodittica dell'invarianza, talaltra con rinvio alla legge di bilancio per spese continuative non obbligatorie; in altri casi si continua a rilevare l'utilizzo di disponibilità

finanziarie già appostate in bilancio, ma delle quali non si indicano le ragioni della riduzione; altre volte si riscontra l'assenza della stessa relazione, come nel caso degli emendamenti approvati in Consiglio, per i quali i regolamenti consiliari non prevedono l'aggiornamento della relazione, nonostante l'incremento dell'onere finanziario.

È evidente, infatti, come siffatta carenza venga ad influenzare l'attività di parificazione del rendiconto regionale, ai fini della quale solo un'approfondita e meditata istruttoria ha consentito di superare le perplessità rilevate, in ordine al rispetto del principio dell'effettiva sostanzialità della copertura.

Per quanto concerne la programmazione, inoltre, sussistono, come per l'esercizio 2021, profili di criticità nell'impostazione della relativa attività, in quanto il Documento di economia e finanza regionale, il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio non sono stati approvati dalla Giunta regionale e presentati al Consiglio regionale nei termini di cui al punto n. 4.1, All. 4/1, del d.lgs. n. 118/2011. L'avvio tardivo del processo di bilancio ha pertanto determinato il ricorso all'esercizio provvisorio fino al febbraio del 2022, autorizzato in precedenza anche per l'esercizio 2021. Va rilevato al riguardo che il reiterato ricorso all'esercizio provvisorio può ripercuotersi negativamente sull'efficacia dell'attività di pianificazione e sulla gestione operativa dell'ente, ossia sull'effettiva capacità dell'amministrazione regionale di realizzare gli obiettivi prestabiliti. In specie, il mancato rispetto del termine per l'approvazione della legge di bilancio, ne depotenzia il tipico carattere autorizzatorio e programmatico.

E di tanto è riprova l'elevata giacenza di risorse nella cassa regionale al 31 dicembre 2022.

La Regione ha addotto diverse ragioni per giustificare tale ritardo (tra cui l'incertezza sull'ammontare delle entrate statali). Tuttavia, deve rilevarsi che, in ogni caso, tale ritardo si protrae da diversi esercizi.

Nonostante un miglioramento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio 2021, con un incremento della parte disponibile che ammonta ad oltre il doppio rispetto all'esercizio precedente, vanno anche quest'anno registrate lentezze e difficoltà nelle procedure di entrata e di spesa.

Infatti, per quanto concerne la gestione di competenza, vi è un incremento degli accertamenti rispetto all'esercizio 2021, con un aumento molto basso, tuttavia, delle riscossioni, determinando quindi un calo del rapporto tra accertamenti e riscossioni. Pertanto, la capacità di riscossione delle entrate complessive presenta un decremento rispetto all'esercizio precedente.

Sul versante delle procedure di spesa, mentre può rilevarsi un certo aumento degli impegni in conto capitale, non si riscontra altrettanto per gli impegni di parte corrente e per i pagamenti, con un peggioramento della capacità di pagamento.

Permane, infine, un certo ritardo nell'attuazione dei piani di revisione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016.

Passando invece agli aspetti positivi ed ai progressi registrati, per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, essi sono diminuiti rispetto allo scorso esercizio, sia per l'acquisto di beni che di servizi.

Inoltre, va vista con favore la circolare esplicativa del Direttore generale della Ragioneria della Regione diramata agli Uffici regionali in data 18 maggio 2023 che, con ampi richiami alla giurisprudenza delle Sezioni di controllo di questa Corte, ha effettuato una ricognizione delle condizioni che sono ritenute indispensabili per procedere al detto riconoscimento.

In particolare, è stato fatto proprio il riferimento, più volte effettuato anche dalla Sezione di controllo per la Sardegna, all'impossibilità di imputare la relativa spesa ad esercizi diversi da quello in cui la stessa è divenuta esigibile.

Inoltre, è stato rammentato che, a seguito delle modifiche apportate al comma 4[^] dell'art. 73 del d. lgs. 118/2011, è stata prevista la possibilità che la Giunta regionale possa effettuare il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con propria deliberazione, senza la necessità di sottoporre al Consiglio regionale la proposta di approvazione di una legge regionale. La stessa circolare ha chiarito – come più volte sottolineato dalla magistratura contabile – che detto riconoscimento non implica di per se stesso la fondatezza della pretesa sottesa ad un eventuale titolo esecutivo (laddove il debito da esso dipenda), ma l'esigenza di evitare che si producano, a danno della regione, interessi ed ulteriori oneri. Resta, infatti, ferma la necessità del raccordo con l'Avvocatura regionale per

verificare le condizioni di un'eventuale impugnazione del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo. L'auspicio è che, anche in applicazione di detta circolare, il numero dei debiti fuori bilancio, per spese prevedibili, possa ulteriormente ridursi e si proceda tempestivamente alla regolarizzazione di quelli esistenti.

Un significativo progresso ha inoltre registrato la Regione nella dimostrazione contabile del rispetto del perimetro sanitario, così come previsto dall'art. 20 del d. lgs. 118/2011 e dall'art. 8 c. 1, lett. b) della L. n. 42/2009, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 21 novembre 2022. Con tale pronuncia, infatti, è stata dichiarata incostituzionale la legge di stabilità della Regione Siciliana, laddove prevedeva la copertura di una spesa non sanitaria con le risorse dei LEA, per violazione dell'art. 32, 81 comma 6, 117 comma 2 lettera e) e 119, commi 4 e 6 della Costituzione.

Invero, l'art. 20, comma 2[^] del d. lgs 118/2011 prevede l'integrale accertamento ed impegno nell'esercizio degli importi destinati al finanziamento sanitario corrente, al finanziamento sanitario vincolato o finalizzato ed al finanziamento dei disavanzi sanitari pregressi.

A tal fine, l'art. 63, c. 4, e il punto 13.1 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, dispongono che, in sede di rendiconto, debba essere allegato apposito prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c. 1, del medesimo decreto.

Non era pertanto sufficiente che - come è avvenuto per gli esercizi precedenti - in sede di previsione, la Regione avesse adottato

un'articolazione dei capitoli di bilancio tale da garantire separata evidenza delle entrate e delle spese della gestione sanitaria.

Va pertanto valutato positivamente che, in previsione del presente giudizio, per la prima volta, la Regione abbia definito l'ambito del perimetro sanitario, pur con qualche marginale errore nell'indicazione delle entrate e spese vincolate, come è stato dettagliatamente chiarito nella relazione.

Infine, vorrei ricordare, per quanto la questione incida solo marginalmente sui profili tecnici attinenti al presente giudizio di parificazione, che la Regione ha proposto ricorso alla Corte costituzionale per contrastare l'art. 1, commi 494, 495 e 496 della legge 197 del 2022 che ha costituito un fondo da destinare a contributo per favorire la mobilità aerea, ritenendo insufficiente la misura destinata alla Regione Sardegna.

Ed infatti la mancanza di una preventiva concertazione in materia e dell'individuazione di specifici criteri di quantificazione delle risorse è stata ritenuta del tutto irragionevole, anche a fronte del principio di tutela dell'insularità inserito in Costituzione. Di tutto ciò si può rinvenire un'ampia disamina nella relazione alla quale si fa rinvio.

Tanto evidenziato, voglio ringraziare quanti hanno efficacemente operato perché il presente giudizio di parificazione si svolgesse tempestivamente.

Di ciò bisogna dare atto, tenuto conto del momento in cui è stato trasmesso il rendiconto (27 luglio 2023) e dell'assenza dell'apporto del Collegio dei revisori: in primo luogo alle relatrici che hanno operato anche in periodo feriale, ai funzionari di supporto della Sezione, ma anche ai funzionari

regionali che hanno cooperato prontamente rispondendo alle richieste istruttorie.

